



COMUNE DI GRANOZZO CON MONTICELLO

Provincia di Novara

COPIA

DELIBERAZIONE N. 03
DEL 26.05.2020

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: DETERMINAZIONE TARIFFE TARI 2020.

L'anno DUEMILAVENTI, addì 26 del mese di MAGGIO alle ore 19,00 nella Sede Comunale. Previa l'osservanza delle formalità prescritte dalla vigente normativa, vennero convocati in Sessione Ordinaria, Seduta pubblica e Prima convocazione i componenti il Consiglio Comunale.

All'appello risultano:

PAGLINO PAOLO
ROSSI SILVIO
ZANI MARILENA
BALLASINA ANGELO
BARLASSINA ATTILIO
CANDIAN MARTINA
ERBEIA MARCO
BRUSTIA CRISTINA
CACCIA MARIO
SALSA CLAUDIO
RAUCCIO MASSIMILIANO

Presenti	Assenti
X	
X	
X	
-	X
X	
X	
X	
X	
X	
X	
X	
10	1

Partecipa il Segretario Comunale Dott. Armando Passaro, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sindaco dott. Paolo Paglino assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

OGGETTO: DETERMINAZIONE TARIFFE TARI 2020.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che la legge 27.12.2013 n. 147 all'art. 1, comma 639 e seguenti, ha istituito e disciplinato l'imposta unica comunale – I.U.C. che si compone di:

I.M.U.: Imposta comunale sugli immobili

T.A.S.I.: Tributo per i servizi indivisibili

T.A.R.I.: Tassa sui rifiuti

Dato atto tuttavia che l'art. 1 della legge 27 dicembre 2019 n. 160 – legge di bilancio 2020, pubblicata sulla G.U. della Repubblica Italiana n. 304 del 30 dicembre 2019, ha introdotto notevoli modificazioni alla normativa in materia tributi comunali;

Visto in particolare il comma 738 dell'art. 1 della citata legge n. 160/2019, il quale ha stabilito che, a decorrere dall'anno 2020, è abolita l'imposta unica comunale IUC ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI); conseguentemente l'imposta municipale propria (IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui ai successivi commi da 739 a 783; risulta pertanto soppressa la tassa sui servizi indivisibili – TASI;

Dato atto pertanto che, ai fini della TARI, rimane vigente l'impianto normativo previsto dalla legge n. 147/2013;

Rilevato che la T.A.R.I. - Tassa sui rifiuti, è destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti ed è dovuta dall'utilizzatore del servizio;

Visto il comma 682 dell'art. 1 della citata legge n. 147/2013, il quale stabilisce che il comune determina, per quanto riguarda la TARI:

- 1) i criteri di determinazione delle tariffe;
- 2) la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti;
- 3) la disciplina delle riduzioni tariffarie;
- 4) la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE;
- 5) l'individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nell'obiettivo difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all'intera superficie su cui l'attività viene svolta;

Vista la deliberazione in data 31 ottobre 2019 n. 443/2919/R/RIF, dell'ARERA – Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente, con la quale ha deliberato la rideterminazione delle entrate tariffarie per la erogazione del servizio integrato di gestione dei rifiuti ed ha definito le componenti di costo sulla base di un nuovo metodo tariffario per il servizio integrato di gestione dei rifiuti – MTR;

Vista tuttavia la comunicazione del Consorzio di Bacino Basso Novarese del 27.04.2020 n. 453, con la quale si informano i comuni consorziati che l'ente gestore non è nella condizione di elaborare un piano economico finanziario – PEF, coerente con le disposizioni dell'ARERA ed in linea con il MTR;

Dato atto che il Consorzio, sulla scorta di tali considerazioni, segnala ai comuni la opportunità di avvalersi di quanto previsto dall'art. 107, comma 5, del D.L. n. 18/2020, convertito in legge n. 27/2020, il quale recita testualmente:

“I comuni possono, in deroga all'articolo 1, commi 654 e 683, della legge 27 dicembre 2013 n.147, approvare le tariffe della TARI e della tariffa corrispettiva adottate per l'anno 2019, anche per l'anno 2020, provvedendo entro il 31 dicembre 2020 alla determinazione ed approvazione del piano economico finanziario del servizio rifiuti (PEF) per il 2020. L'eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per l'anno 2019 può essere ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021”;

Ritenuto opportuno dare applicazione alla disposizione normativa sopra richiamata, in attesa di provvedere in un momento successivo, anche alla luce di eventuali ulteriori disposizioni che potranno pervenire in sede legislativa o da parte della stessa Agenzia ARERA;

Visto l'art. 138 del Decreto legge 19 maggio 2020 n. 34, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 19 maggio 2020 supplemento n. 21/L, il quale stabilisce che le tariffe della TARI possono essere deliberate entro la data del 31 luglio 2020, in allineamento quindi con la scadenza per l'approvazione del bilancio di previsione 2020;

Vista la deliberazione del Consiglio comunale n. 29 in data 21.12.2018, con la quale sono state approvate le tariffe per il pagamento della TARI per l'anno 2019;

Ravvisata inoltre la opportunità di prendere in esame, la possibilità di riconoscere agevolazioni e/o esenzioni per il pagamento della TARI per l'anno 2020, in considerazione della situazione straordinaria di emergenza sanitaria derivante dalla diffusione dell'epidemia da COVID-19, che ha comportato la riduzione o la sospensione di diverse attività produttive, commerciali ed artigianali;

Vista in proposito la stessa deliberazione della ARERA del 5 maggio 2020 n. 158/2020/R/RIF, con la quale, fermo restando le prerogative già attribuite ai comuni dalla legge n. 147/2013 in materia di riduzioni ed esenzioni tariffarie, vengono fornite ulteriori indicazioni e criteri, per riconoscere agevolazioni ed esenzioni in considerazione della emergenza da Covid – 19;

Acquisito il parere in ordine alla regolarità tecnica e contabile, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000;

Udito l'intervento del consigliere Salsa, il quale chiede di discutere la metodologia per l'individuazione dei criteri con cui individuare i contribuenti a seguito del Covid-19;

Con voti favorevoli dieci, astenuti zero, contrari zero, espressi per alzata di mano;

DELIBERA

Di approvare, ai sensi dell'art. 107, comma 5, del D.L. n. 18/2020, convertito in legge n. 27/2020, per l'anno 2020, le stesse tariffe della TARI adottate per l'anno 2019 con deliberazione n. 29 in data 21.12.2018, e che si ripropongono in allegato al presente atto sotto il punto A) per farne parte integrante e sostanziale;

Di stabilire che il pagamento della TARI per l'anno 2020 avvenga con le seguenti scadenze;

1^ rata	2^ rata	3^ rata
30 novembre 2020	18 gennaio 2021	15 febbraio 2021

Il pagamento in unica soluzione deve essere effettuato entro la scadenza della seconda rata (18 gennaio 2021).

Di provvedere entro il 31 dicembre 2020 alla determinazione ed approvazione del piano economico finanziario del servizio rifiuti (PEF) per il 2020, dando atto che l'eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per l'anno 2019 può essere ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021;

Di stabilire che, in conseguenza della emergenza epidemiologica Covid-19, è demandata alla Giunta comunale la eventuale individuazione di agevolazioni da riconoscere ai contribuenti fini del pagamento della TARI per l'anno 2020;

Di provvedere alla pubblicazione della presente deliberazione nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, ai sensi dell'art. 13, comma 15, del D.L. 6.12.2011 n. 201, convertito in legge 22 dicembre 2011 n. 214, nel testo così sostituito dall'art. 15-bis del D.L. 30.04.2019 n. 34, convertito in legge 28.06.2019 n. 58, nel rispetto in ogni caso dei termini perentori di invio e di pubblicazione della delibera stessa, previsti rispettivamente nelle date del 14 ottobre e del 28 ottobre dell'anno corrente.

Di dichiarare il presente atto, con successiva e autonoma votazione, immediatamente eseguibile.

categoria utenze non domestiche		Tariffa €/mq
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	0,474012
2	Campeggi, distributori carburanti, tribune, impianti sportivi	2,190888
3	Stabilimenti balneari	=
4	Esposizioni, autosaloni	=
5	Alberghi con ristorante	2,629065
6	Alberghi senza ristorante	2,629065
7	Case di cura e riposo	2,449440
8	Uffici, agenzie, studi professionali	2,190888
9	Banche ed istituti di credito	2,095632
10	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli	1,956150
11	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	2,190888
12	Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, fabbro, elettricista, parrucchiere)	2,190888
13	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	0,690690
14	Attività industriali con capannoni di produzione, depositi, magazzini	1,956150
15	Attività artigianali di produzione beni e servizi specifici diversi da tipologia botteghe	0,810810
16	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie	2,667168
17	Bar, caffè, pasticceria	2,667168
18	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	2,381400
19	Plurilicenze alimentari e/o miste	2,095632
20	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante	2,095632
21	Discoteche, <i>night club</i>	=
22	Magazzini senza vendita diretta	0,690690

Utenze domestiche		Tariffa €/mq
1	Unico occupante	0,68292 + €. 15,00 fisso
2	Due occupanti	0,97524 + €. 30,00 fisso
3	Tre occupanti	0,97524 + €. 45,00 fisso
4	Quattro occupanti	0,97524 + €. 60,00 fisso
5	Cinque occupanti	0,97524 + €. 75,00 fisso
6	Sei occupanti	0,97524 + €. 90,00 fisso
7	Sette occupanti	0,97524 + €. 105,00 fisso
8	Otto occupanti	0,97524 + €. 120,00 fisso
9	Nove occupanti	0,97524 + €. 135,00 fisso
10	Oltre nove occupanti	0,97524 + €. 210,00 fisso

La riduzione prevista dall'art. 21 del regolamento comunale IUC può essere riconosciuta entro il limite del 40%

COMUNE DI GRANOZZO CON MONTICELLO

PARERE SULLA REGOLARITA' TECNICA

VISTA l'allegata deliberazione n. 3 del 26.05.2020 si esprime, ai sensi dell'art. 49, comma 1, D.Lgs 267/2000, il seguente parere in merito alla stessa in relazione alle regole tecniche.

☒ (X) favorevole

☐ () sfavorevole

con i seguenti rilievi

Il Responsabile del Servizio
- F.to Barbara Cavigiolo -

PARERE SULLA REGOLARITA' CONTABILE

Ai sensi dell'art. 49, comma 1, D.Lgs 267/2000, si esprime in ordine alla regolarità contabile dell'allegata proposta, parere:

☒ (X) favorevole

☐ () sfavorevole

con i seguenti rilievi

Il Responsabile del Servizio
- F.to Ivana Barbaglia -

Letto approvato e sottoscritto

IL SINDACO
F.to Paglino Dr. Paolo

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Passaro dott. Armando

=====

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
(Art. 124 del D.lgs 18.08.2000, n. 267)

Reg. Pubbl. n. _____

Certifico io sottoscritto Messo Notificatore che copia del presente verbale viene pubblicato il giorno 15/07/2020 all'Albo Pretorio ove rimarrà esposto per 15 giorni consecutivi.

Il, 15/07/2020

IL MESSO
F.to Maria Pedalino

